



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 569 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 - ART. 29-NONIES C. 4. SOCIETÀ AGRICOLA PAVAN ANDREA S.S - IMPIANTO: VIA LONCON, 18/A - SANTO STINO DI LIVENZA. TRASFERIMENTO TITOLARITA' DEL PROVVEDIMENTO PROT. 31024 DEL 16/06/2021

La dirigente

Visti :

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- i la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iv la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- v il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vi la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa **Anna Maria Pastore**;

- vii il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- viii la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- ix il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T. 2025-2027);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP *Anna Maria Pastore* che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamata la seguente normativa in materia ambientale:

Autorizzazione Integrata Ambientale

- i** la L.R. n. 4 del 18.02.2016, in particolare l'art. 5 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell' AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii** il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
- iii** la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv** i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- v** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame

o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- vi la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, “Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo” che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;
- vii Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 “ Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”
- viii Regolamento Regionale n. 1 del 09 gennaio 2025 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)
- ix la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31 agosto 2018 “Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion”, che modifica la DGRV 1105/2009 per quanto riguarda i criteri generali per la presentazione delle domande di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, le migliori tecniche disponibili (BAT) e il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- x il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” all'art. 5, comma 4 e la DGRV n. 813 del 22.06.2021 “ Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto” all'art. 24, comma 8, dispongono che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

Visto che:

- L'Azienda Agricola Pavan Andrea (PVNNDR68T21F770U/P.IVA 03172340279) è già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con determina n. 1322 prot. 31024 del 16/06/2021, per l'installazione sita in via Loncon, 18/A a San Stino di Livenza, Categoria 6.6 a, per l'attività di allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti.
- Con prot. n. 9029 del 11/02/2025 è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la nota della Società agricola Pavan Andrea SS con la quale comunica, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del DLgs. 152/06, il subentro nella gestione dell'impianto in oggetto dalla ditta Pavan Andrea, e chiede contestualmente il trasferimento di titolarità del succitato provvedimento autorizzativo;
- con nota prot. n. 10095 del 14/02/2025 la Scrivente Amministrazione ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 l'avvio del procedimento di aggiornamento per il trasferimento di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale prot. 31024 del 16/06/2021.
- La società agricola Pavan SS ha trasmesso con nota prot. 12022 del 21/02/2025 idonea quietanza dell'avvenuto pagamento, secondo le modalità previste dall'allegato B al regolamento attuativo

regionale del 09 gennaio 2025, n.1, per un importo pari a euro 300,00 per la tariffa istruttoria AIA per modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione per gli allevamenti.

Accertato che:

i. il termine della conclusione del procedimento pari a n. 30 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, fissato al 13.03.2025, risulta rispettato;

Ritenuto infine di dover aggiornare il citato provvedimento n. 1322 del 16.06.2021 per per subingresso nella gestione dell'allevamento sito in Comune di Santo Stino di Livenza, via Loncon 18/A

DETERMINA

1

L'autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. 31024 del 16/06/2021 con validità fino al 15/06/2031, rilasciata alla ditta Pavan Andrea – C.F 03172340279, è trasferita alla società agricola Pavan SS. con sede legale in Comune di Santo Stino di Livenza, Via Loncon 18/A , P.IVA 04899800272 per subingresso nella gestione dell'allevamento sito in Comune di Santo Stino di Livenza, via Loncon 18/A.

2

Rimangono al momento invariate le prescrizioni e le indicazioni contenute nel citato provvedimento n. 1322 del 16.06.2021, che mantiene la propria validità.

3.

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso **entro il 15.06.2031** (pari a 10 anni dalla data di emanazione del provvedimento prot. n. 31024 del 16/06/2021) in conformità a quanto previsto all'art. 29-*octies*, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06.

Almeno 180 giorni prima del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

4.

Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

5.

Il provvedimento n. 1322/2021 potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente, nonché aggiornato in caso di modifiche normative intervenute dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

6.

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

7.

L'eventuale chiusura dell'impianto, dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con **almeno 30 giorni di anticipo**. Inoltre, **entro 180 giorni** dalla chiusura, dovrà essere presentato alla Scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso), ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV. Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento.

8.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

9.

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel provvedimento n. 1322/2021 e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06.

10.

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

11.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

12.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

13.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- ai Servizi veterinari dell'ULSS competente per territorio

- ai Vigili del Fuoco

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente